

Pagamento dei debiti ereditari , esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Cass. n. 17938/2020

Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari , esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Spese per i funerali del "de cuius" - Anticipazione da parte di uno dei coeredi - Diritto ad ottenere il rimborso da parte degli altri - Sussistenza - Condizioni - Dissenso espresso - Conseguenze.

DIVISIONE EREDITARIA

DEBITI

LEGATARIO

Le spese per le onoranze funebri rientrano tra i pesi ereditari che, sorgendo in conseguenza dell'apertura della successione, costituiscono, unitamente ai debiti del defunto, il passivo ereditario gravante sugli eredi, ex art. 752 c.c., sicché colui che ha anticipato tali spese ha diritto di ottenerne il rimborso da parte dei coeredi, purché essi non abbiano manifestato una volontà contraria alla sua attività gestoria. Il mancato dissenso, tuttavia, non giustifica anche il rimborso di spese incongrue ed eccessive, non potendosi ritenere che il coerede abbia l'onere di manifestare una volontà contraria anche sul "quantum", con la conseguenza che il giudice del merito, nella quantificazione delle spese da rimborsare a chi le ha anticipate, é tenuto a verificare quale sia la somma congrua alla luce delle tariffe praticate da altre agenzie per lo stesso servizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 17938 del 27/08/2020 (Rv. 658944 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0752](#)

corte

cassazione

17938

2020